

Più tempo per l'avviso bonario

Dal 1 gennaio 2025 il termine per i pagamenti richiesti dall'Agenzia delle entrate raddoppia e passerà da 30 a 60 giorni. Due mesi anche per versare la prima rata

Dal 1 gennaio 2025 più tempo per pagare gli avvisi bonari: il termine per saldarli passa da 30 a 60 giorni. Per le comunicazioni di irregolarità elaborate nell'anno nuovo, il termine a 60 giorni varrà anche come data di scadenza per il versamento della prima rata qualora si scelga il pagamento in modalità dilazionata. La disposizione allinea i termini degli avvisi bonari con quelli previsti per il saldo delle cartelle di pagamento.

Mandolesi a pag. 23

Le nuove norme su riscossione di somme dovute a seguito di controlli automatici e rateazione

L'avviso bonario dà più tempo

Dall'1 gennaio prossimo 60 giorni per saldare invece che 30

DI GIULIANO MANDOLESI

Dal 1 gennaio 2025 più tempo per pagare gli avvisi bonari: il termine per saldarli passa da 30 a 60 giorni. Per le comunicazioni di irregolarità (i c.d. avvisi bonari) elaborate nell'anno nuovo, il termine a 60 giorni varrà anche come data di scadenza per il versamento della prima rata qualora si scelga il pagamento in modalità dilazionata. La disposizione, da tempo attesa, oltre ad allineare i termini di pagamento delle comunicazioni bonarie con quelli previsti per il saldo delle cartelle di pagamento, ha il principale effetto benefico nel concedere più tempo per la gestione degli avvisi da annullare o correggere a professionisti e contribuenti, considerati i noti problemi di accesso o reperimento degli appuntamenti (anche telefonici) presso l'agenzia delle entrate. Questo è l'effetto delle novazioni apportate dall'art. 3 del dlgs 108/2024 agli art. 2 e 3-bis del dlgs 462/1997 che disciplinano rispettivamente la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e la rateazione delle somme dovute.

Nuovo termine per i bonari elaborati dal 1 gennaio 2025. Come specificato in maniera chiara all'articolo 3 comma 8 del dlgs 108/2024 il nuovo termine "lungo" di pagamento degli avvisi bonari si applicherà unicamente alle comunica-

zioni elaborate a decorrere dal 1 gennaio 2025. E' fondamentale specificare che la data di elaborazione della comunicazione è esposta all'interno dell'atto ed è precedente (può anche potenzialmente coincidere anche se raramente accade) con quella di trasmissione dell'avviso al contribuente. Nel passaggio da 2024 a 2025 salvo rari casi, grazie alla sospensione della possibilità di trasmissione degli avvisi bonari da parte dell'amministrazione finanziaria nella mensilità di dicembre (sospensione disposta ai sensi dell'art. 10 del dlgs 1/2024) non si dovrebbe presentare la circostanza di atti elaborati alla fine dell'annualità corrente e trasmessi invece a partire dal prossimo 1 gennaio, con scadenza quindi ancorata ai "vecchi" 30 giorni benché recapitati nell'anno in cui il pagamento è stato allungato a 60 giorni. Unico caso probabile potrebbe essere quello di atti elaborati a fine novembre, attualmente congelati dalla sospensione e poi trasmessi dal 1 gennaio 2025. Va evidenziato che beneficiano del nuovo termine di pagamento "lungo", le comunicazioni prodotte a seguito dei controlli automatici ed emesse ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/1973, e 54-bis del dpr 29 settembre 1972, n. 633. Inoltre, grazie alla modifica effettuata dell'art. 3-bis del citato dlgs 462/1997, il nuovo termine a 60 giorni è pre-

visto anche qualora i contribuenti optino per il pagamento delle somme richieste in modalità dilazionata (richiedendo il piano fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Resta invece a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine di pagamento della prima rata delle somme da versare a seguito del ricevimento dell'avviso previsto dall'art. 1, co. 412, legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. E' opportuno inoltre ricordare che alcuni avvisi bonari emessi elaborati nel 2025, ovvero quelli relativi a violazioni commesse a partire dallo scorso 1 settembre 2024, beneficeranno anche delle sanzioni ridotte dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell'imposta risultante da dichiarazione non corrisposta alle stabilite scadenze, grazie alle novazioni apportate dal dlgs 87/2024 (disposizione che ha riformato il sistema sanzionatorio) all'art. 13 del dlgs 471/1997.

— © Riproduzione riservata — ■

